

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-01382

presentata da

ALBERTO FLUVI

martedì 5 maggio 2009, seduta n.171

FLUVI, BRANDOLINI e MARCHI. -

Al Ministro dell'economia e delle finanze.

- Per sapere - premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge n. 93 del 2008, convertito con modificazioni nella legge n. 126 del 2008, prevede l'esenzione dall'ICI per le abitazioni principali e per le unità immobiliari ad esse assimilate;

il secondo comma dell'articolo 1 del predetto decreto-legge n. 93 del 2008, dispone quanto segue: «Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto...»;

la risoluzione n. 12/DF del 5 giugno 2008, emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze, «chiarisce» che l'esenzione in questione si estende anche a tutte le unità immobiliari assimilate per regolamento all'abitazione principale, poiché «nel concetto di assimilazione vanno ricomprese tutte le ipotesi in cui il Comune, indipendentemente dalla dizione utilizzata, ha inteso estendere i benefici previsti per le abitazioni principali... Indipendentemente dalla circostanza che il comune abbia assimilato dette abitazioni ai soli fini della detrazione e/o dell'aliquota agevolata...»;

al punto n. 10, la medesima risoluzione «chiarisce» che: «In merito, invece, alle "unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale", si deve precisare che la norma in esame consentiva ai comuni soltanto di estendere l'aliquota ridotta a favore dei soggetti ivi indicati, ma non di assimilare dette unità immobiliari all'abitazione principale. Pertanto non è possibile riconoscere a questa specifica fattispecie l'esenzione disposta dall'articolo 1 del decreto-legge n. 93 del 2008, poiché non si configura un'ipotesi di assimilazione, a meno che questa non sia stata espressamente prevista nel regolamento comunale, vigente alla data del 29 maggio 2008»;

in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, nonostante i chiarimenti ministeriali, una parte considerevole dei proprietari di unità immobiliari locate che - sulla base di regolamenti comunali sono equiparate ai fini dell'aliquota ICI alla abitazione principale - non hanno provveduto al versamento dell'imposta in quanto hanno ritenuto di essere esentati dal pagamento;

nella seduta della Commissione bilancio della Camera dei deputati del 29 gennaio 2009 il Sottosegretario Daniele Molgora, in risposta ad una interrogazione dell'onorevole Maino Marchi, ribadiva che «in merito alle unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale, si deve precisare che la norma in esame consentiva ai comuni soltanto di estendere l'aliquota ridotta a favore dei soggetti ivi indicati, ma non di assimilare dette unità immobiliari all'abitazione principale. Pertanto, non è possibile riconoscere a questa specifica fattispecie l'esenzione disposta all'articolo 1 del decreto-legge n. 93 del 2008, poiché non si configura una ipotesi di assimilazione»;

la ricostruzione sopra delineata può sostanzialmente evincersi da una lettura in chiave sistematica della circolare interpretativa emanata al riguardo dell'Amministrazione nel giugno del 2008 -:

quale sia la posizione del Ministero in merito alla controversa interpretazione della risoluzione n. 12/DF 2008 riguardante l'esenzione ICI delle unità immobiliari locate con contratto registrato a soggetto che le utilizzi come abitazione principale e se non ritenga opportuno emanare una norma o una ulteriore risoluzione che chiarisca definitivamente la questione.
(5-01382)

5-01382 Fluvi: Esenzione dall'ICI delle unità immobiliari locate a soggetti che le utilizzino come abitazione principale.

TESTO DELLA RISPOSTA

In riferimento alla problematica prospettata con il *question time* in esame dagli Onorevoli interroganti, si fa presente che il Dipartimento delle Finanze - Direzione del federalismo fiscale, con la risoluzione n. 1/DF del 4 marzo 2009, ha fornito ulteriori chiarimenti rispetto a quanto precisato con la risoluzione n. 12/DF del 5 giugno 2008, circa l'ambito di applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126), che ha disposto l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili (ICI) a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nonché di quelle ad esse «assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore» del decreto stesso. Al fine di definire meglio il perimetro di applicazione dell'esenzione che opera solo nei casi di assimilazione stabiliti da specifiche disposizioni di legge, come si evince, altresì, dalla lettura della relazione illustrativa al decreto legge n. 93 del 2008, il Dipartimento delle finanze, con la cennata risoluzione n. 1/D del 4 marzo 2009, ha fatto presente che le ipotesi di assimilazione in esame sono riconducibili esclusivamente a quelle previste da:

- a) l'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che permette di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- b) l'articolo 59, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai comuni la possibilità di considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela.

Il medesimo Dipartimento specifica nella nuova risoluzione chiarificatrice che in ogni caso è necessario che il comune, nel proprio regolamento o deliberazione, abbia espresso la volontà di effettuare l'assimilazione all'abitazione principale anche mediante l'applicazione: della medesima aliquota e detrazione per i soggetti residenti in istituti di ricovero, di cui alla lettera a); della medesima aliquota e/o detrazione per i casi di abitazioni concesse in uso gratuito, di cui alla lettera b).

Alla luce delle considerazioni svolte, il Dipartimento precisa che i comuni devono provvedere al recupero del tributo nei confronti dei contribuenti che non hanno effettuato il versamento ICI relativa all'anno 2008, ritenendo, sulla base delle precedenti indicazioni fornite, di rientrare nelle condizioni di esenzione, fermo restando la non applicazione di sanzioni ed interessi, in virtù

dell'articolo 10, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Al fine di assicurare una capillare diffusione della citata risoluzione n. 1/DF del 4 marzo 2009, il Dipartimento delle finanze ha provveduto ad un'immediata ed adeguata pubblicità di detto documento di prassi amministrativa mediante la pubblicazione sul sito informativo del medesimo Dipartimento e l'invio all'As sociatione nazionale dei comuni italiani (ANCI).

Si segnala, infine, che i maggiori organi di stampa specializzata (Italia Oggi e Il Sole 24 ore) hanno dato ampio risalto al contenuto della risoluzione di cui trattasi.